

Pubblicato il 22/07/2026

N. 06001/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02760/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2760 del 2025, proposto dalla società FRI-EL s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Bartolomeo Cozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

la Regione Basilicata, in persona del presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Carmen Possidente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto in Roma, via Nizza n. 56;

nei confronti

della società OPR Wind 10 s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Sticchi Damiani e Giuseppe Carlomagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

della società Sthep s.r.l., non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per la Basilicata, Sez. I, n. 53 del 23 gennaio 2025 (non notificata), resa tra le parti sul ricorso proposto per l'annullamento della determinazione dirigenziale della Regione Basilicata n. 23BD.2023/D.00559 del 27 giugno 2023, recante: *«D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), Parte II – Parere Favorevole di non Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 relativa al "Parco eolico "MONTECAGLIOSO" costituito da 5 aerogeneratori, ciascuno dei quali sviluppa una Potenza Nominale pari a 6 MW, per una Potenza Complessiva del Parco Eolico di 30 MW. Proponente: oprwind10srl@legalmail.it (già Società STheP SRL)»*.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata e di OPR Wind 10 s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2026 il Cons. Martina Arrivi e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società FRI-EL s.p.a. ha appellato la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale il T.A.R. Basilicata ha respinto il ricorso da essa proposto per l'annullamento del giudizio di non assoggettabilità a VIA (valutazione di impatto ambientale) del progetto della società concorrente OPR Wind 10 s.r.l. di realizzazione di un parco eolico.

1.1. Il 14 ottobre 2022, la società Sthep s.r.l. aveva presentato alla Regione Basilicata un'istanza, *ex art. 19 d.lgs. 152/2006*, di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di realizzazione di un parco eolico, dotato di 5 aerogeneratori e avente una potenza complessiva pari a 30 MW, da ubicarsi nei comuni di Montescaglioso e Pomarico (cd. parco eolico

Montescaglioso). Successivamente, la titolarità del progetto è stata trasmessa da Sthep s.r.l. a OPR Wind 10 s.r.l., che è subentrata nel relativo procedimento di screening ambientale. Con determinazione dirigenziale n. 23BD.2023/D.00559 del 27 giugno 2023, la Regione Basilicata ha concluso il procedimento, dando parere favorevole alla non assoggettabilità del progetto a VIA.

1.2. Il provvedimento è stato impugnato, dinanzi al T.A.R. Basilicata, da FRI-EL s.p.a., società operante nel settore della produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili (FER), la quale, a sua volta, è interessata alla realizzazione di un parco eolico in Montescaglioso e Pomarico, costituito da 9 aerogeneratori per una potenza complessiva di 61,2 MW (cd. parco eolico Lama di Palio), per il quale l'11 novembre 2022 aveva presentato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) l'istanza di avvio del procedimento di VIA, *ex art. 23 d.lgs. 152/2006*, e il 17 novembre 2022 aveva presentato alla Regione Basilicata l'istanza di autorizzazione unica del progetto, *ex art. 12 d.p.r. 387/2003*.

Nel ricorso di primo grado, FRI-EL s.p.a. ha lamentato:

- con il primo motivo, che la Regione Basilicata non avesse valutato le criticità evidenziate nelle osservazioni formulate da FRI-EL s.p.a. nel procedimento di screening ambientale per cui è causa: le osservazioni vertevano sulla mancata considerazione degli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza del progetto da essa candidato, sulla carente individuazione, nello studio preliminare ambientale di Sthep s.r.l., delle opere di connessione del progettato impianto alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, sull'assoggettamento dell'area prevista per la localizzazione della sottostazione elettrica dell'impianto (indicata in progetto come sita in Bernalda) in una zona tutelata ai sensi dell'art. 136 d.lgs. 42/2004, sulla mancata presentazione, da parte di Sthep s.r.l., di uno studio di incidenza ambientale e di un piano di monitoraggio preventivo,

nonché sulla mancata inclusione, nello studio preliminare ambientale, dei fotoinserimenti del progetto;

- con il secondo motivo, che nel procedimento non fossero stati acquisiti gli indispensabili elementi informativi sulle opere di connessione del realizzando parco eolico di Montescaglioso alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica;

- con il terzo motivo, che fosse mancata la valutazione relativa all'interferenza, in senso tecnico e dal punto di vista degli effetti cumulativi, tra il parco eolico di Montescaglioso e il parco eolico Lama di Palio, insistenti nel medesimo contesto territoriale.

1.3. Costituendosi nel giudizio di primo grado, la società OPR Wind 10 s.r.l.:

- ha eccepito l'inammissibilità del ricorso poiché tendente a stimolare un sindacato sostitutivo sul merito amministrativo;

- ha ulteriormente eccepito l'inammissibilità del gravame per carenza di interesse ad agire, visto che FRI-EL s.p.a. non aveva dimostrato che tra i due progetti vi fossero sovrapposizioni tali da impedire la realizzazione di entrambi gli impianti e che la procedura autorizzativa del parco eolico Lama di Palio era stata avviata in un momento posteriore e, comunque, era ancora pendente;

- ha eccepito l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso, in quanto riguardante aspetti non lesivi per la ricorrente;

- ha argomentato circa l'infondatezza delle doglianze.

1.4. Con la sentenza appellata, il T.A.R. Basilicata ha respinto il ricorso con le seguenti motivazioni.

Quanto al primo motivo, il giudice ha ritenuto che la Regione non dovesse prendere specifica posizione sulle osservazioni endoprocedimentali di FRI-EL s.p.a., essendo sufficiente che le avesse considerate nel rapporto istruttorio allegato al provvedimento. Sul merito di tali osservazioni, il T.A.R. non si è pronunciato, visto che la ricorrente non aveva formulato

specifiche contestazioni a riguardo, fatta eccezione per quelle contenute negli altri due motivi di ricorso, che il giudice ha, di seguito, analizzato e disatteso.

Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché, ad avviso del T.A.R., le censure in esso veicolate (afferenti alle opere di connessione del parco eolico di Montescaglioso alla rete pubblica di trasmissione dell'energia elettrica) sono irrilevanti per la procedura di screening ambientale, dal momento che:

- né l'art. 19 d.lgs. 152/2006 né le Linee guida regionali per la procedura di VIA (approvate con delibera di giunta regionale n. 46/2019) richiedono che allo studio ambientale da produrre in sede di VIA o di screening venga allegato alcunché sulle opere di connessione dell'impianto alla rete;
- ogni relativa questione è destinata a essere valutata nella procedura di autorizzazione del progetto *ex art.* 12 d.p.r. 387/2003, come stabilito dall'art. 3 l.r. 1/2010.

Il terzo motivo di gravame è stato ritenuto infondato, giacché, secondo il T.A.R., la valutazione degli impatti cumulativi riguarda le interferenze del progetto candidato con altri progetti in esercizio o approvati, mentre il progetto di FRI-EL s.p.a. (relativo al parco eolico Lama di Palio) era ancora in corso di autorizzazione, in base a istanze successive a quella presentata da Sthep s.r.l.

1.5. Nel ricorso in appello, FRI-EL s.p.a. ha riproposto, in chiave critica della sentenza, i motivi di primo grado.

1) «ERROR IN PROCEDENDO E IN IUDICANDO CON RIFERIMENTO AL PRIMO MOTIVO DI DIRITTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO RECANTE "VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ISTRUTTORIO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, ECONOMICITÀ ED EFFICACIA E BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DELLE GARANZIE DI PARTECIPAZIONE AL

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO»». Con il primo motivo, l'appellante ha osservato che la Regione si fosse limitata a sintetizzare, nel rapporto istruttorio allegato al provvedimento, le osservazioni di FRI-EL s.p.a. e le controdeduzioni della società proponente, senza sottoporle ad alcun vaglio critico e senza che si potessero comprendere le ragioni per cui le proprie osservazioni sono state disattese.

II) *«ERROR IN PROCEDENDO E IN IUDICANDO – ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE CON RIFERIMENTO AL SECONDO MOTIVO DI DIRITTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO, RECANTE "ECCESSO PER DIFETTO E CARENZA ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO – VIOLAZIONE DI LEGGE, CON RIFERIMENTO AL D. LGS. 152/2006 (ART. 19 E ALLEGATI IV BIS E V ALLA PARTE II). VIOLAZIONE DELLA D.G.R. DELLA BASILICATA N. 46/2019 RECANTE LE "LINEE GUIDA PER LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE"»*. Con il secondo motivo, l'appellante ha dedotto che le opere di connessione alla rete elettrica nazionale non possano ritenersi irrilevanti ai fini della valutazione ambientale di un parco eolico, poiché nessun impianto di produzione di energia elettrica può essere messo in esercizio senza il collegamento alla rete. La stessa nozione di "progetto" (da sottoporre a VIA o a screening), fornita dall'art. 5 d.lgs. 152/2006, ha una latitudine tale da ricomprendere le opere di connessione, alle quali non può negarsi un impatto ambientale, quantomeno sul territorio e sul suolo. Inoltre, l'allegato IV-bis alla parte II del d.lgs. 152/2006 (che disciplina i contenuti dello studio preliminare ambientale propedeutico alla VIA) fa riferimento al progetto nel suo "insieme", da intendersi come somma di tutti gli elementi costitutivi, dunque delle opere principali ma anche delle opere accessorie. Anche gli indirizzi interpretativi del MASE del 21 ottobre 2013, in merito alla competenza sulla VIA degli elettrodotti, quali opere connesse a impianti per la produzione di energia elettrica, prevedono che

tali opere devono essere rappresentate nel progetto sottoposto a valutazione, conclusione ribadita dal MASE nella risposta a un interpello ambientale del 15 gennaio 2025. Né rileva che l'art. 3 l.r. Basilicata 1/2010 preveda che le opere di connessione alla rete formino oggetto dell'autorizzazione unica regionale (art. 12 d.p.r. 387/2003) dell'impianto, poiché ciò non toglie che anch'esse (oltre alle opere principali) devono essere preliminarmente valutate sotto il profilo dell'impatto ambientale, tant'è che, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 152/2006, i provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza VIA sono annullabili per violazione di legge.

Nel caso di specie, il progetto presentato da Sthep s.r.l. contemplava soltanto gli aerogeneratori (opere principali) e una stazione elettrica a 150 kV di smistamento, mentre nulla riferiva sulle ulteriori opere di connessione che il gestore della rete (Terna s.p.a.) aveva individuato nella soluzione tecnica minima generale (STMG) di connessione, datata 14 giugno 2022, ossia un elettrodotto aereo a 150 kV (di lunghezza stimabile in 30 km) e una stazione elettrica di trasformazione a 36/150 kV. Pertanto, quando Sthep s.r.l. ha presentato l'istanza di assoggettabilità a VIA, in data 14 ottobre 2022, era a conoscenza di tali infrastrutture e, ciò nonostante, ha ommesso di inserirle nel progetto, onde evitare che venissero sottoposte a VIA in vista dell'autorizzazione finale. Infatti, è solo dopo la determina di screening del 27 giugno 2023 che la società OPR Wind 10 s.r.l. ha presentato, in data 8 agosto 2023, l'istanza *ex art. 12 d.p.r. 387/2003*, per l'autorizzazione dell'impianto, corredata dalla rappresentazione delle opere di connessione.

III) *«ERROR IN PROCEDENDO E IN IUDICANDO CON RIFERIMENTO AL TERZO MOTIVO DI DIRITTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO, RECANTE "ECESSO DI POTERE PER DIFETTO E CARENZA ISTRUTTORIA - TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO – VIOLAZIONE DI*

LEGGE, CON RIFERIMENTO AL D. LGS. 152/2006 (ART. 19 E ALLEGATO V ALLA PARTE II) - AL PIANO DI INDIRIZZO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE DELLA BASILICATA E DELLA D.G.R. N. 46/2019 RECANTE LE "LINEE GUIDA PER LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE"». Con il terzo motivo, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza, nella parte in cui ha ritenuto che non dovesse essere valutata l'interferenza del progetto in contestazione con il proprio. Infatti, poiché il legislatore, ai fini di tale valutazione, si riferisce ai "progetti esistenti e approvati" e non agli "impianti esistenti e approvati", evidentemente intende prescrivere che si valutino anche i "progetti esistenti ma non ancora approvati". Non è vero, poi, che la pratica ambientale del parco di Montescaglioso sia anteriore a quella relativa al parco Lama di Palio, perché:

- FRI-EL s.p.a. ha presentato, in data 11 novembre 2022, una istanza di VIA completa di tutta la documentazione necessaria ai fini della procedibilità, mentre Sthep s.r.l. ha presentato una istanza di screening di VIA in data 14 ottobre 2022, ma incompleta del necessario set di documenti, che sono stati (necessariamente) integrati il successivo 14 dicembre 2022;

- inoltre, l'istanza di autorizzazione unica del parco di Montescaglioso (8 agosto 2023) è posteriore a quella presentata da FRI-EL s.p.a. il 17 novembre 2022.

2. Si è costituita OPR Wind 10 s.r.l., riproponendo, *ex art. 101, co. 2, cod. proc. amm.*, le eccezioni preliminari assorbite dal T.A.R. e contestando la fondatezza dell'appello.

3. Ha resistito all'appello anche la Regione Basilicata.

4. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 25 giugno 2026.

5. L'appello è infondato, sebbene alcune delle questioni prospettate meritino un particolare approfondimento. Rimangono, comunque, assorbite le eccezioni preliminari riproposte dalla società appellata.

6. Il vizio procedimentale denunciato con il primo motivo non sussiste.

Il T.A.R. ha richiamato il consolidato insegnamento giurisprudenziale per cui la motivazione del provvedimento amministrativo non deve contenere un'analitica confutazione delle osservazioni procedurali della parte privata, essendo sufficiente che dalla motivazione emerga, in modo congruo, che tali osservazioni sono state prese in considerazione dall'amministrazione per la corretta formazione della sua volontà (*ex multis*, tra le ultime, Cons. Stato, Sez. IV, 22 aprile 2024, n. 3638; Id., Sez. II, 9 dicembre 2025, n. 9684).

Nel caso di specie, il rapporto istruttorio allegato alla determina regionale impugnata (depositato in primo grado da FRI-EL s.p.a. *sub* doc. 2) espone compiutamente le osservazioni presentate da FRI-EL s.p.a. e, nel riportare, di seguito, le parimenti approfondite controdeduzioni di Sthep s.r.l., dimostra che le prime sono state considerate, ma ritenute non condivisibili, proprio alla luce delle seconde, alle quali la Regione ha prestato adesione in base alle argomentazioni prospettate dalla società proponente. Inoltre, come già in primo grado, neppure in appello FRI-EL s.p.a. ha mosso circostanziate critiche a tali argomentazioni, se non per gli aspetti afferenti al secondo e al terzo motivo di ricorso (e di appello).

7. Sul secondo motivo, si osserva che, nonostante il T.A.R. abbia formalmente dichiarato la censura inammissibile per difetto di interesse, nella sostanza, l'ha analizzata e confutata nel merito, ritenendo che la dedotta incompletezza della rappresentazione delle opere di connessione del parco eolico alla rete elettrica nazionale non assurgesse a elemento viziante la procedura di screening di cui all'art. 19 d.lgs. 152/2006, assumendo, semmai, rilievo in vista dell'autorizzazione dell'impianto *ex art.* 12 d.p.r. 387/2003.

7.1. La conclusione merita conferma, nei limiti delle seguenti considerazioni.

7.2. La verifica di assoggettabilità a VIA (o, colloquialmente, lo screening di VIA) è un procedimento attivato allo scopo di valutare se un progetto determina potenziali significativi impatti ambientali negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA (art. 5, co. 1, lett. m, d.lgs. 152/2006). Si tratta, quindi, di una verifica preliminare non solo all'autorizzazione del progetto, ma anche all'eventuale VIA.

La verifica di assoggettabilità a VIA presuppone l'esistenza di un "progetto" e tale progetto deve avere un contenuto minimo determinato per legge. Infatti, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 152/2006 (norma che disciplina il procedimento di screening di VIA), il proponente deve trasmettere all'autorità competente uno "studio preliminare ambientale", redatto in conformità all'allegato IV-*bis* alla parte II del d.lgs. 152/2006. In tale allegato si prevede che lo studio preliminare ambientale deve contenere una descrizione del progetto, in relazione alle caratteristiche fisiche del progetto nel suo insieme e, ove pertinenti, ai lavori di demolizione, nonché in relazione alla sua localizzazione, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate. Dalle norme richiamate si evince che il proponente deve sottoporre all'autorità procedente un progetto con un grado di definizione tale da risultare realistico e che sia fedele all'effettivo stato della progettazione, ossia comprensivo di tutte le opere che si sono prefigurate per mettere a terra l'iniziativa, siano queste principali o accessorie, senza celare componenti già concepite e delineate.

Tuttavia, collocandosi lo screening a una fase preliminare dell'*iter* autorizzativo, il progetto non è insensibile a future rivisitazioni e aggiunte, come nella realtà dei fatti usualmente avviene. Non può escludersi che il progetto sottoposto ad autorizzazione contenga delle varianti rispetto a quello scrutinato in sede di verifica di assoggettabilità a VIA (o in sede di VIA). L'eventualità non reca, di per sé, un *vulnus* all'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, poiché è chiaro che se il progetto viene radicalmente

riformulato o se le modifiche o le addende hanno criticità ambientali che non si erano considerate, occorre replicare la valutazione ambientale.

Le successive modifiche progettuali non inficiano, comunque, la legittimità del giudizio di screening ambientale. Come ogni provvedimento, anche la verifica di assoggettabilità a VIA soggiace al principio *tempus regit actum*, in forza del quale la legittimità provvedimento deve essere vagliata alla luce della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione. Le sopravvenienze fattuali o giuridiche non possono, quindi, intaccare *ex post* la validità del giudizio. Al più, come già evidenziato, esse possono imporre una nuova valutazione ambientale prima della finale autorizzazione del progetto.

7.3. Concentrando l'analisi sui progetti di impianti per la produzione di energia elettrica, è chiaro che essi, per essere messi in esercizio, devono avere delle infrastrutture di connessione alla rete elettrica nazionale (o, in mancanza, devono prevedersi dei sistemi di trasporto, ad esempio su ruota, dell'energia elettrica ai punti di connessione), ma questo non significa che le opere di connessione debbano essere compiutamente prefigurate, nel dettaglio, quando il progetto viene, su iniziativa del proponente, sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA. Come si ricava dall'allegato IV-*bis* alla parte II del d.lgs. 152/2006, in quella fase è sufficiente che il progetto sia redatto nel suo insieme, in modo realistico e fedele, ma ferma la possibilità che esso sia successivamente arricchito. Difatti, come osservato dal T.A.R., né l'art. 19 d.lgs. 152/2006 (e l'allegato IV-*bis* da tale norma richiamato) né le Linee guida per la procedura di VIA vigenti in Basilicata prevedono che occorra illustrare, nello studio preliminare ambientale, il progetto delle opere di connessione alla rete di trasmissione, né potrebbe essere diversamente, dal momento che tali discipline riguardano la valutazione ambientale in generale e non, nello specifico, gli impianti di produzione di energia elettrica.

La dettagliata progettazione delle opere di connessione è richiesta ai fini dell'autorizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica, proprio perché esse, benché accessorie, sono essenziali alla sua messa in esercizio. Infatti, è nell'ambito delle procedure autorizzative di questi impianti che si trovano gli specifici riferimenti normativi alle "opere connesse", come nell'art. 12 d.p.r. 387/2003 (applicabile *ratione temporis* alla fattispecie), che, in materia di autorizzazione degli impianti FER, richiama «*le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti*» e, per la Regione Basilicata, nell'art. 3 l.r. 1/2010, a mente del quale «*la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili devono essere autorizzate dall'Amministrazione competente a seguito del procedimento unico di cui all'art.12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modificazioni*».

Tra l'altro, come evidenziato da OPR Wind 10 s.r.l. in giudizio, la progettazione delle opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale è frutto di un *iter* complesso che vede il progressivo confronto con l'ente di gestione della rete: questi dapprima fornisce un preventivo per la connessione accompagnato da una "soluzione tecnica minima generale" (STMG) e, dopo l'accettazione del preventivo da parte del richiedente e l'eventuale predisposizione del relativo progetto, rilascia il suo benestare ed emette la "soluzione tecnica minima di dettaglio" (STMD). Consapevole di questa complessità, lo stesso legislatore ha introdotto il co. 9-*undecies*, all'art. 9 d.l. 181/2023 (entrato in vigore successivamente al provvedimento qui impugnato e quindi irrilevante – anche temporalmente, oltre che per materia – rispetto ad esso, ma potenzialmente valevole per la futura autorizzazione dell'impianto), il quale stabilisce che, nell'istanza di autorizzazione unica degli impianti FER, occorre allegare il «*progetto delle opere di connessione [...] redatto in coerenza con il preventivo per la*

connessione predisposto dal gestore e accettato dal proponente», ma non è necessario avere sin da subito il «parere di conformità tecnica sulle soluzioni progettuali degli impianti di rete per la connessione da parte del gestore medesimo, che è comunque acquisito nel corso del procedimento di autorizzazione ai fini dell'adozione del provvedimento finale».

7.4. In conclusione, si dissente dalla prospettazione dell'appellante secondo cui il progetto per cui è causa fosse insuscettibile di una valutazione positiva di screening in quanto non accompagnato dalla puntuale progettazione delle opere di connessione alla rete.

Tuttavia, la statuizione necessita delle seguenti puntualizzazioni.

Per un verso, come già esposto, il progetto sottoposto a valutazione di assoggettabilità a VIA deve essere fedele alla realtà, perciò non è possibile artatamente eliminare dal progetto opere di connessione già delineate, avendosi, altrimenti, una violazione dell'allegato IV-*bis* alla parte II del codice dell'ambiente, laddove impone la descrizione del progetto nel suo insieme, *i.e.* in tutte le sue componenti già individuate.

Per altro verso, se le opere di connessione di successiva progettazione sono suscettibili di avere impatti sull'ambiente, non possono andare esenti da procedura di screening o, in caso di impatti negativi significativi, da VIA. In altri termini, un giudizio di non assoggettabilità a VIA delle sole opere principali non legittima l'autorizzazione dell'impianto senza la valutazione ambientale delle opere accessorie. Se, ai fini dell'autorizzazione, è necessario che il progetto dell'impianto di produzione di energia elettrica sia dotato di opere (o meccanismi) di connessione, anch'esse devono aver ricevuto un positivo giudizio in termini di impatto ambientale. L'indispensabilità della valutazione ambientale ai fini dei provvedimenti autorizzativi dei progetti è, del resto, confermata dall'apparato sanzionatorio delineato dall'art. 29 d.lgs. 152/2006, il quale, al co. 1, stabilisce che «[i] provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati

senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge».

Quanto sopra precisato è coessenziale per prevenire il rischio di progettazioni artificiosamente frazionate o volontariamente impostate in forma progressiva al fine di eludere la valutazione ambientale delle opere di connessione alla rete elettrica nazionale in vista della finale autorizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica.

7.5. Venendo al caso di specie, il giudizio di non assoggettabilità a VIA è stato legittimamente rilasciato, allo stato degli atti, sulla base di un progetto che, fedelmente, contemplava una situazione ancora *in itinere* circa la futura connessione dell'impianto alla rete, perché, all'epoca, la società proponente aveva a disposizione solo la STMG emessa da Terna s.p.a. (gestore della rete) il 14 giugno 2022 e questa non delineava, in maniera definitiva, le infrastrutture che avrebbero dovuto realizzarsi a tal fine.

La STMG (depositata *sub* doc. 10 da OPR Wind 10 s.r.l. in primo grado) prevedeva che l'impianto avrebbe potuto essere «*collegato in antenna a 36 kV su una futura Stazione Elettrica (SE) della RTN a 150/36 kV, da collegare:*

- *con un nuovo elettrodotto a 150 kV a un futuro ampliamento della SE RTN a 380/150 kV di Matera;*

- *in entra-esce alle linee a 150 kV della RTN "Filatura – Pisticci CP" e "Italcementi -Italcementi Matera";*

previa realizzazione degli interventi previsti nell'area dal Piano di Sviluppo Terna consistenti nella richiusura della linea RTN a 150 kV "Italcementi – Italcementi Matera", previo adeguamento, sulla SE RTN 380/150 kV di Matera, valutando eventualmente di realizzare una nuova SE RTN a 150 kV in adiacenza alla stazione dell'utente Italcementi Matera (codice intervento 542-P)».

Coerentemente con tale soluzione tecnica, lo studio preliminare ambientale (depositato in primo grado da OPR Wind 10 s.r.l. *sub* doc. 8 in primo

grado), al par. 3.10, illustra le seguenti soluzioni di connessione dell'impianto: *«Oltre al Parco Eolico sopra descritto che sostanzialmente consente di convertire l'energia cinetica del vento in energia elettrica per mezzo di un generatore elettrico, gli impianti elettrici di progetto riguardano la Sottostazione Utente (SSU) a 150/36 kV (impianto di utenza per la connessione): - Collegamento in antenna: connessione in antenna a 36 kV su una futura Stazione Elettrica (SE) della RTN a 150/36 kV, con un nuovo elettrodotto a 150 kV all'ampliamento della SE RTN a 380/150 kV di Matera in entra-esce alle linee a 150 kV della RTN "Filatura – Pisticci CP" e "Italcementi – Italcementi Matera" [...]»*. Dunque, lo studio contempla tanto la sottostazione elettrica a 150/36 kV quanto l'elettrodotto a 150 kV: non contiene i relativi progetti e non indica l'esatta localizzazione e gli impatti ambientali delle opere, ma ciò è coerente con il fatto che queste non erano ancora compiutamente delineate, anzi, il loro progetto ha subito delle evoluzioni nel corso del tempo. La circostanza era stata evidenziata anche nelle controdeduzioni alle osservazioni di FRI-EL s.p.a., come segue: *«l'impianto di rete per la connessione si riferisce ad opere afferenti a più produttori tra i quali figurano STHEP e Fri-el. Tali opere sono necessarie alla connessione dell'impianto "Montescaglioso" ma una volta autorizzate la titolarità delle stesse sarà in capo a TERNA S.p.A in qualità di gestore della rete di trasmissione nazionale e la loro realizzazione ed esercizio potrà avvenire indipendentemente dalla realizzazione ed esercizio dell'impianto eolico Montescaglioso". La progettazione della SE a 150 kV è a cura del capofila Fri-el S.r.l. che con l'aggiornamento della posizione (ovvero il suo spostamento di circa 2,8 km) in comune di Montescaglioso ha individuato un'area migliore da un punto di vista ambientale e paesaggistico che implicherà minori impatti ambientali sul territorio e quindi un miglioramento in tal senso anche degli impatti prodotti dall'iniziativa di STHEP srl vista nel suo complesso come impianto eolico e opere di connessione alla rete. È evidente che*

l'aggiornamento della posizione non inficia lo studio preliminare ambientale prodotto dalla Scrivente» (rapporto istruttorio allegato al provvedimento, depositato in primo grado da FRI-EL s.p.a. *sub* doc. 2).

Rimane fermo che il progetto delle opere di connessione deve passare al vaglio delle autorità in vista dell'autorizzazione dell'impianto e che, ove ne ricorrano i presupposti di legge, ne dovrà essere valutato l'impatto ambientale, considerando anche l'effetto cumulativo con le opere principali. In definitiva, la libera scelta della società proponente di sottoporre a screening di VIA un progetto di impianto eolico non ancora comprensivo delle opere di connessione alla rete non le assicura che l'impianto venga autorizzato senza una eventuale rinnovazione del giudizio ambientale, ove l'impatto complessivo delle opere principali e delle opere connesse assuma carattere di significatività.

8. Il terzo motivo di appello si incentra sulla mancata valutazione degli effetti cumulativi del progetto in contestazione con il progetto interferente presentato da FRI-EL s.p.a.

Come anticipato nell'esposizione, la tesi dell'appellante è che, ai fini della valutazione degli effetti cumulativi, occorra considerare, tra le interferenze, anche i progetti in corso di autorizzazione, perché l'allegato V alla parte II del codice dell'ambiente, laddove si riferisce ai "progetti esistenti e/o approvati", implica che nella valutazione debbano far ingresso anche i "progetti esistenti ma non ancora approvati", quindi quelli in corso di autorizzazione, perché, ove con "progetti esistenti" il legislatore avesse voluto far riferimento agli impianti già esistenti, avrebbe utilizzato il termine "impianti" e non "progetti".

La tesi non è condivisibile.

L'allegato V alla parte II del codice dell'ambiente, dedicato ai criteri per la verifica di assoggettabilità a VIA, prevede che le caratteristiche dei progetti devono essere considerate tenendo conto, tra l'altro, *«del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati»*. La norma utilizza il termine "progetti"

semplicemente perché questo è l'oggetto della valutazione, ma da tale scelta linguistica non si può far discendere la necessità di includere nel giudizio anche progetti in corso di autorizzazione. I "progetti esistenti", a norma dell'allegato V, sono i progetti già realizzati, mentre i "progetti approvati" sono quelli non ancora realizzati ma già approvati. L'interpretazione perorata dall'appellante genererebbe l'effetto di condizionare la valutazione ambientale a iniziative progettuali meramente ipotetiche, non ancora assentite dalle autorità e potenzialmente irrealizzabili, nonché legittimerebbe comportamenti ostruzionistici, consistenti nel frettoloso deposito di istanze autorizzative al solo scopo di ostacolare la valutazione di un progetto concorrente. Anche in materia di VIA, la giurisprudenza ha considerato un errore metodologico quello di considerare, ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, gli impianti in corso di esame, perché esso conduce al paradossale effetto per cui ogni nuova istanza verrebbe elisa dalla valutazione di altra istanza e così via (Cons. Stato, Sez. IV, 30 agosto 2023, n. 8029; 11 settembre 2023, n. 8263).

Quanto esposto è sufficiente a disattendere la doglianza, a prescindere dall'antioriorità dell'avvio di una procedura valutativa o autorizzativa rispetto all'altra.

Ciò posto, valgono, anche in relazione a questo aspetto, le considerazioni effettuate sull'esigenza di evitare anticipazioni elusive della procedura di screening ambientale, ribadendo che esso è legittimamente effettuato allo stato degli atti, ma rimane ferma la necessità di considerare, prima dell'autorizzazione dell'impianto, eventuali sopravvenienze rilevanti per l'impatto ambientale del progetto.

9. Si impone, in conclusione, il rigetto dell'appello. Tuttavia, la particolarità della vicenda e delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese del secondo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Carbone, Presidente

Luca Lamberti, Consigliere

Michele Conforti, Consigliere

Luca Monteferrante, Consigliere

Martina Arrivi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Martina Arrivi

IL PRESIDENTE

Luigi Carbone

IL SEGRETARIO